



COMUNE di LENOLA

Provincia di Latina

COPIA CONFORME

AFFARI GENERALI N.197 DEL 05.08.2021

**OGGETTO: Deliberazione C.C. n. 30 del 30.06.2021 - Art. 194, comma 1, lett a) L.267/2000.
Riconoscimento debito fuori bilancio. Liquidazione.**

Visto di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Resp.le del servizio
f.to Dott. Massimiliano Mastrobattista

Data, 05.08.2021

Visto di regolarità Contabile attestante copertura finanziaria.
(Art. 153 D.Lgs. 267 18 Agosto 2000).

**Il responsabile dei Servizi
Finanziari e di Ragioneria**
f.to Dott.ssa Assunta Rosato

Data, 05.08.2021

Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Reg. 732 del 02 AGO 2021

L'addetto alla pubblicazione
f.to Immacolata Fasolo

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria Pia Fiore

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Data, 05.08.2021



Il Resp.le del servizio
Massimiliano Mastrobattista

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita: "1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'articolo 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- d) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- e) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
- f) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo".

VISTO l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente dispone: "1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse".

ATTESO che il Ministero dell'Interno con circolare n. 21 del 20.09.1993 ha definito il debito fuori bilancio come "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabili, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi

od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali. (...)".

ATTESO, altresì, che nella medesima circolare sono stati individuati i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto, ossia "quelli della certezza, cioè che esista effettivamente una obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente; quello della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico; quello della esigibilità, cioè il pagamento non sia dilazionato da termine o condizione".

RILEVATO che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- i vigenti principi contabili e la disciplina legislativa di cui al Titolo III/ Capo IV del D.Lgs. n. 267/2000, finalizzati alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbligano i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi e spese di giustizia;
- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile/ finanziaria, che è maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e gestione delle spese (Corte dei Conti, Sez. controllo Friuli Venezia Giulia, n. 6/2005);
- con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, il Consiglio Comunale esercita una mera funzione ricognitiva e, in particolare, il compito demandato alla deliberazione è rappresentato in quello di accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dalla norma, di individuare le risorse necessarie per farvi fronte, riconducendo così l'obbligazione all'interno della contabilità dell'Ente, preservando gli equilibri di bilancio.

CONSIDERATO che :

- con Sentenza n. 8373/2017 , il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) , nel giudizio R.G.N. 15292/2016 , ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla questione, ordinando la riassunzione del giudizio davanti il giudice ordinario territorialmente competente e condannando il Comune di Lenola (parte ricorrente) alle spese del giudizio nei confronti della Regione Lazio, liquidate in € 1.000,00 (mille/00) , oltre agli oneri di legge.
- con nota prot. 5410 del 14.06.2021 la Regione Lazio – Avvocatura Regionale Area Affari Generali ed amministrativi - intimava formalmente il Comune di Lenola al pagamento dell'importo totale di € 1.405,95 (comprensivo di € 1.000,00 per spese di lite, € 150,00 per spese generali al 15%, € 243,93 per oneri riflessi al 24,393%, € 0 per rimborsi ed € 12,02 per interessi legali).
- il concreto rischio che la parte proceda con successivi atti giudiziari, che determinerebbero ancora maggior danno all'Ente.

VISTA E RICHIAMATA la Relazione sul debito fuori bilancio a seguito della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, n. 8373/2017, predisposta dall'Ufficio competente;

VISTO IL PARERE DEL REVISORE DEI CONTI - Verbale n. 14 del 25 giugno 2021 - con il quale l'Organo Revisore ha espresso parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 267/2000 - derivante dalla sentenza n. 8373/2017 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), nel giudizio R.G.N. 15292/2016, pari all'importo complessivo di € 1.405,95;

VISTA LA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20/2021 con la quale si è proceduto a riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 8373/2017 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), nel giudizio R.G.N. 15292/2016, pari all'importo complessivo di € 1.405,95;

ACQUISITO il parere favorevole e l'attestazione di copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario.

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale.

DETERMINA

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. di liquidare la somma riconosciuta come debito fuori bilancio con Deliberazione di C.C. N. 20/2021, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 267/2000, derivante dalla sentenza n. 8373/2017 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), nel giudizio R.G.N. 15292/2016, pari all'importo complessivo così ammontante:

Spese di lite liquidate in sentenza	€ 1.000,00
Spese Generali (15% su onorari)	€ 150,00
Oneri riflessi (24,393%)	€ 243,93
Interessi legali	€ 12,02
Totale Debito Fuori Bilancio	€ 1.405,95

2. di liquidare la suddetta somma come da indicazioni contenute nella nota prot. 5410 del 14.06.2021 in favore della Regione Lazio;
3. di dare atto che la copertura finanziaria riferita al suddetto debito di € 1.405,95 avverrà imputando la somma sul Cap. 51 del corrente esercizio finanziario;
4. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria e per l'emissione dei relativi mandati di pagamento;
5. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.